

REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTI DELL'UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Approvato dal Senato Accademico con delibera n. 11/22
del 14 giugno 2022

Emanato con D.R. n. 139/22 del 15 luglio 2022

In vigore dal 16 luglio 2022

REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTI DELL'UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Indice

- Art. 1 - Finalità del Regolamento
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 – Ruolo del Comitato
- Art. 4 – Composizione e organi del Comitato
- Art. 5 – Riunioni del Comitato
- Art. 6 – Validità delle riunioni del Comitato
- Art. 7 – Votazioni e deliberazioni
- Art. 8 – Verbalizzazioni delle riunioni del Comitato
- Art. 9 – Disposizioni finali

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'Università Europea di Roma, disciplina l'istituzione e il funzionamento del Comitato degli Studenti (di seguito, il Comitato). Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano lo Statuto e i regolamenti dell'Università Europea di Roma.

Art. 2

Sede

Il Comitato ha sede in Roma, Via degli Aldobrandeschi 190.

Art. 3

Ruolo del Comitato

1. Il Comitato è un organo autonomo degli studenti dell'Università. Ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università. Si adopera al fine di garantire pari opportunità ed uguaglianza di trattamento per tutti gli studenti dell'Ateneo. Svolge funzioni propositive e consultive degli organi dell'Ateneo.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo esso può svolgere i seguenti compiti:
 - a. coinvolgere gli studenti nella vita universitaria, attraverso l'organizzazione di eventi, convegni, incontri anche in collaborazione con le attività svolte dall'Ufficio formazione integrale dell'Ateneo;
 - b. creare un canale di comunicazione tra gli studenti e i rappresentanti dei Corsi di Laurea, anche per mettere questi ultimi a conoscenza di eventuali criticità;
 - c. gestire, coordinare, programmare e promuovere le attività sopracitate garantendo che dette attività non confliggano con analoghe attività organizzate dagli organi dell'Ateneo;
 - d. promuovere e gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
 - e. nominare i rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università ove è prevista una rappresentanza studentesca non elettiva. Se non diversamente previsto dalle norme vigenti, tali rappresentanze non sono necessariamente scelte tra i componenti del Comitato;
 - f. organizzare attività anche al di fuori della sede universitaria, al fine di integrare la comunità studentesca.

Art. 4

Composizione e organi del Comitato

1. Il Comitato è composto dai rappresentanti degli studenti nei diversi organi dell'Ateneo, dai peer tutor (almeno uno per ambito/CdL) e dai rappresentanti della Residenza UER e dura in carica due anni.
2. Il Comitato degli studenti elegge nella prima seduta al proprio interno un Presidente e un Segretario.
3. La prima riunione del Comitato è convocata dal rappresentante più anziano di età che siede all'interno del Comitato.
4. I componenti del Comitato sono dichiarati decaduti dall'incarico, con cessazione delle loro funzioni, a seguito di tre assenze consecutive non giustificate o per assenza, giustificata o non, a più della metà delle sedute ordinarie svolte nel corso di un anno di mandato. Nel computo non si tiene conto delle sedute straordinarie e di quelle convocate con procedura d'urgenza.
5. La decadenza è rilevata d'ufficio: in tal caso il Presidente ne prende atto e lo comunica agli Uffici competenti, dandone notizia al membro decaduto. Sono ritenute giustificate le assenze comunicate per iscritto preventivamente al Presidente. Ove la decadenza riguardi il Presidente o il Segretario, il Comitato provvede, nella seduta successiva, al rinnovo della carica.
6. Il Presidente è eletto con voto palese, per alzata di mano. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti dei presenti alla seduta. Il diritto di voto non può essere oggetto di delega e ciascun membro del Comitato può esprimere una sola preferenza.
7. Il Segretario è eletto con voto palese, per alzata di mano. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti dei presenti alla seduta. Il diritto di voto non può essere oggetto di delega e ciascun membro del Comitato può esprimere una sola preferenza.

Art. 5

Riunioni del Comitato

1. Il Comitato si riunisce in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti dal presente Regolamento.
2. Il Comitato si riunisce, di regola, una volta al mese, secondo un calendario di massima preventivamente deliberato all'inizio di ogni anno accademico e ogniqualvolta il Comitato lo ritenga opportuno.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente mediante comunicazione personale di norma per via telematica, inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora d'inizio dei lavori e dell'Ordine del Giorno. Eventuale documentazione deve essere allegata alla convocazione o disponibile per tutti i componenti all'inizio della seduta. Qualora le circostanze lo rendano necessario, il Comitato si può convocare in seduta telematica.
4. Il Comitato può essere convocato, con gli stessi mezzi e con due giorni d'anticipo, in via

straordinaria dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/6 dei membri da formularsi tramite lettera firmata indirizzata al Presidente.

Art. 6

Validità delle riunioni del Comitato

1. Le adunanze del Comitato sono valide se siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti. Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza. In caso di mancato raggiungimento del quorum di validità il Presidente sospende la seduta per un tempo massimo di 45 minuti; in caso di ulteriore mancanza del numero legale, la aggiorna ed è tenuto entro due giorni a convocare una seconda seduta ordinaria con il medesimo ordine del giorno
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum di validità per lo svolgimento della seconda seduta ordinaria, il Presidente procede ad oltranza secondo le stesse modalità previste per la seconda seduta ordinaria.

Art. 7

Votazioni e deliberazioni

1. Le votazioni hanno luogo di norma a scrutinio palese.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8

Verbalizzazione delle riunioni del Comitato

Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle riunioni del Comitato. I verbali devono essere approvati nella medesima riunione o in quella immediatamente successiva. In caso di approvazione nella seduta successiva, la bozza del verbale deve essere trasmessa ai membri del Comitato. Hanno diritto di voto solo i membri del Comitato presenti alla seduta cui la verbalizzazione si riferisce.

Art. 9
Disposizioni finali

1. L'Università garantisce al Comitato le risorse logistiche e strumentali necessarie all'espletamento dei suoi compiti istituzionali.
2. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico. Esso è successivamente emanato e reso esecutivo dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione.
3. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato (la metà più uno arrotondata per difetto). Qualsiasi proposta di modifica deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti dell'organo.